

## Figlia finalmente indipendente: per la madre divorziata nessun aumento dell'assegno e revoca della casa coniugale

*Fonte: Attilio Levolella | dirittoegiustizia.it*

La perdita della casa coniugale non comporta il riconoscimento di un aumento dell'assegno divorzile. Prive di fondamento, nel caso specifico preso in esame dai Giudici, le osservazioni proposte da una donna e centrate sul fatto che ella aveva subito, a suo dire, un danno quando la figlia aveva raggiunto l'indipendenza economica e, di conseguenza, le era stato negato il diritto all'assegnazione della casa coniugale. In prima battuta il Tribunale dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Tizia e Caio e, soprattutto, determina nell'importo mensile di 350 euro l'assegno divorzile dovuto dall'uomo alla ex coniuge, così riducendo l'importo dell'assegno – 500 euro – concordato in sede di separazione. Il dover rinunciare a 150 euro mensili spinge Tizia a portare il caso in Corte d'appello, chiedendo l'incremento dell'assegno divorzile nella misura di 1.100 euro. Questa istanza viene accolta solo in parte dai giudici, i quali rideterminano l'assegno in 550,00 euro mensili, «tenendo conto», viene precisato, «dell'importo riconosciuto alla donna in sede di separazione e del suo adeguamento al costo della vita».

A portare la vicenda in Cassazione è sempre Tizia, la quale ritiene sia stata «incongruamente determinata» in Appello «la misura dell'assegno divorzile», poiché, a suo dire, «si è trascurato di considerare la perdita» da lei subito «del diritto all'assegnazione della casa coniugale» e conseguenza della «raggiunta indipendenza economica della figlia». Secondo Tizia, poiché «la casa coniugale rappresenta una utilità suscettibile di valutazione economica», «il coniuge che perde l'assegnazione dell'abitazione ha il diritto di vedere riparametrato in aumento il versamento mensile di cui è beneficiario». Questa visione viene però respinta dai Giudici di Cassazione, i quali replicano richiamando il principio secondo cui «la revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge beneficiario dell'assegno divorzile non giustifica l'automatico aumento di tale assegno, trattandosi di un provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica, o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario» dell'immobile.

Respinta, poi, anche la contestazione mossa da Tizia per la determinazione dell'assegno divorzile «in misura (quasi) corrispondente all'assegno di mantenimento conseguente al regime di separazione». Su questo fronte, difatti, i Magistrati sottolineano come la donna non abbia chiarito per quali ragioni ella «si ritenga pregiudicata da una quantificazione dell'assegno divorzile operata secondo i criteri relativi all'assegno di separazione che postulano la permanenza del vincolo coniugale, diversamente dall'assegno divorzile che ne postula la definitiva cessazione».